

# REPUBBLICA ITALIANA

## COMUNE di SEMPRONIANO

Provincia di Grosseto

Convenzione per la concessione in uso di impianti sportivi  
di proprietà comunale.

L'anno duemila venti, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
presso la residenza Municipale del Comune di Semproniano, Via Mario Luzi n.  
37/39, – 53055 Semproniano (GR) presso l'ufficio \_\_\_\_\_, sono comparsi i  
signori:

a) Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e  
nell'interesse del Comune di Semproniano GR via Mario Luzi n.37/39 in qualità di  
Responsabile dell'Area Tecnica, codice fiscale e partita IVA 00127840536,

b) Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ in Via  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, nella sua qualità Di Presidente  
della \_\_\_\_\_ con sede legale in  
\_\_\_\_\_, di seguito denominato concessionario;

### ART.1

Il Comune di Semproniano, come sopra rappresentato, concede alla  
società/associazione sportiva dilettantistica ..... l'uso e l'esercizio  
degli impianti sportivi, costituiti da:

a) campo di calcio, spogliatoi, servizi igienici e locali di servizio, con tutti gli  
accessori impianti e pertinenze, all'uopo omologato dalla competente FIGC (n.  
impianto 270 del 13 dicembre 2017 ) anche in relazione alle vigenti norme di  
sicurezza ed allo scopo destinato a: esercitazioni, allenamenti e manifestazioni  
sportive comprese le gare ufficiali di campionati;

b) campo di tennis ed annessi spogliatoi ubicato in adiacenza al campo di calcio con tutti gli accessori e pertinenza che sono al servizio dell'impianto, anch'essi conformi alle norme di sicurezza vigenti;

#### **ART.2**

La concessione avrà la durata di cinque anni a decorrere dal \_\_\_\_\_.  
La concessione potrà essere rinnovata per uguale durata su istanza del concessionario almeno tre mesi antecedenti la scadenza del termine finale e con formale atto deliberativo del Comune concedente. E' comunque consentita la facoltà del concessionario di recedere dal contratto per giusti motivi prima della scadenza previa comunicazione scritta depositata o inviata al protocollo del Comune almeno tre mesi prima;

#### **ART.3**

Il concessionario avrà facoltà di eseguire, previo assenso e sotto la sorveglianza del Comune, lavori di miglioramento, manutenzione ed installazione di nuovi impianti stabili, ma questi passeranno di proprietà del Comune senza l'obbligo per il medesimo di corrispondere indennizzi o rimborsi da qualsiasi genere. Gli impianti e le attrezzature non stabili resteranno di proprietà del concessionario.

#### **ART.4**

Il concessionario assume l'obbligo di provvedere alla custodia degli impianti consegnati e di quelli che potrebbero essere aggiunti dal Comune in ordine all'articolo precedente, in modo che abbiano ad essere per tutta la durata della concessione conservati e alla scadenza riconsegnati in buono stato di manutenzione in relazione al tempo d'uso.

La manutenzione ordinaria fa carico al concessionario per tutto il periodo dell'anno, indipendentemente dallo svolgimento delle attività sportive praticate negli stessi, sotto la sorveglianza da parte del Comune, mentre quella

straordinaria e quella dovuta per il rispetto delle disposizioni sulla sicurezza degli stessi impianti fa carico all'Ente proprietario.

Nel concetto di manutenzione ordinaria e' compresa sia la tosatura e l'innaffiatura del terreno di gioco che l'innaffiatura e la potatura delle piante e siepi poste ad ornamento del campo di calcio che la pulizia e la tenuta in ordine del campo di tennis e della sua pertinenza esterna.

Nel caso in cui il Comune rilevi la necessità che debbano essere eseguite opere di ordinaria manutenzione, interverrà prima verbalmente e, quindi, in caso di inadempienza per iscritto presso il concessionario che dovrà procedere nel termine prescritto. Il Comune si riserva il diritto di concedere occasionalmente l'uso dell'impianto a terzi (Associazioni, Enti, privati...) , per manifestazioni compatibili con la pratica sportiva del gioco del calcio e per la conservazione del manto erboso del terreno di gioco e compatibili con l'impianto del gioco del tennis, organizzate od autorizzate , previo accordo col concessionario circa le date e gli orari, compatibilmente con gli impegni del campionato federale, tornei o altre manifestazioni sportive organizzate dal concessionario e con l'intento di creare minor disagio possibile allo stesso concessionario.

Qualora il Comune conceda occasionalmente l'uso dell'impianto a terzi, non rientreranno nelle responsabilità della società concessionaria i danni eventualmente derivanti dalle iniziative espressamente autorizzate dal Comune a norma dei precedenti articoli e, la sistemazione dell'impianto, compresa la pulizia degli spogliatoi sarà eseguita a cura dell'utilizzatore autorizzato. In tali casi la società concessionaria assicurerà gli orari di apertura e chiusura degli impianti previa esibizione della formale autorizzazione del Comune.

#### **ART.5**

Il concessionario assume di fronte al Comune la piena responsabilità

di tutti i danni compresi quelli di responsabilità civile che potessero essere inferti agli impianti, anche da terzi, sia durante le esercitazioni, allenamenti , gare , giochi etc., *(si intendono escluse quelle fatte sull'impianto da enti e società autorizzate direttamente dal Comune)*; si impegna ad eseguire a proprie spese i lavori che di conseguenza fossero dal Comune ordinati per il ripristino e solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità come proprietario degli immobili, in conseguenza di infortuni di qualsiasi genere a causa di lavori, esercitazioni sportive e per affluenza di pubblico. A tale scopo si obbliga sin da ora a stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile , trasmettendone copia al Comune.

#### **ART.6**

L'Amministrazione Comunale, a mezzo di propri funzionari , avrà diritto di accedere liberamente all'impianto suddetto in qualunque momento allo scopo di verificarne lo stato di conservazione, di pulizia, di decoro, di funzionamento, ed in generale dell'osservanza dei patti stabiliti.

#### **ART. 7**

Le spese per acqua potabile, di irrigazione, combustibili, energia elettrica e materiale vario e quant'altro necessari per ordinaria manutenzione ed utilizzo degli impianti restano a totale carico del concessionario il quale dovrà volturarsi tutte le utenze entro un massimo di mesi sei dalla firma della presente convenzione pena la sua decadenza. Il Comune si impegna in tale arco di tempo a razionalizzare gli allacci dell'energia elettrica presenti riducendoli ad uno soltanto;

#### **ART.8**

Nel caso di revoca della concessione per inadempienza a una delle norme contenute nella presente convenzione, il Comune ha il pieno diritto alla rifusione dei danni che si riscontrassero alla restituzione degli impianti.

#### **ART.9**

E' consentito al concessionario l'esercizio di attività pubblicitarie (cartelloni, scritte, radiofonia, ecc.); la vendita di alimenti e bevande all'interno dell'area di ubicazione degli impianti, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Il concessionario è tenuto ad **esporre** bene in vista apposito/i cartello/i contenenti le norme fondamentali per l'accesso e l'utilizzo degli impianti, per il campo di tennis e polivalente le norme e le tariffe prima di essere esposte devono essere comunicate al Sindaco. Resta comunque convenuto che rimane nella disponibilità del Comune l'utilizzo gratuito del campo di tennis e polivalente per organizzarvi, previo accordo con il concessionario, corsi di tennis extrascolastici.

#### **ART.10**

Per il godimento degli impianti il concessionario è tenuto a pagare al Comune un compenso annuo di **€ 500,00** da versare in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno;

#### **ART.11**

Il Comune, in considerazione dell'uso pubblico degli impianti, del tipo di attività svolta dal concessionario e dell'estensione della stessa nei vari settori di competenza, all'impegno della stessa ad eseguire a propria cura e spesa le manutenzioni ordinarie degli impianti sportivi indicati all'art. 1, erogherà un contributo semestrale ordinario di **€ 2.000,00**; In caso di eventi promozionali o particolari iniziative, la Giunta, previo apposito stanziamento di bilancio, potrà erogare ulteriori contributi straordinari all'uopo destinati;

#### **ART.12**

Per tutto quanto non esposto, si fa riferimento alle vigenti normative;

Letto, approvato e sottoscritto;